



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-12-2010 (punto N. 17)

Delibera

N.1057

del 13-12-2010

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Paolo Banti

Estensore: Leonardo Calistri

Oggetto:

Prima applicazione del D.M. 30 luglio 2010 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica e del D.M n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 889/2008](#) della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 710/2009](#) della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il [regolamento \(CE\) n. 889/2008](#) per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il D.M. 30 luglio 2010 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica);

Visto in particolare l'art. 12 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 che prevede l'utilizzo del modulo di notifica pubblicato con decreto legislativo 220/1995, all'allegato V e modificato da ultimo con decreto ministeriale del 4 agosto 2000 all'allegato III;

Visto in particolare l'art. 3, punto 2 del DM 30 luglio 2010 relativo alla produzione simultanea biologica e non biologica di animali di acquacoltura di cui all'art 25 quater del regolamento (CE) 889/2008;

Rilevato che la predetta disposizione individua nella Regione l'autorità competente all'autorizzazione all'allevamento di novellame biologico e non biologico e alle fasi di ingrasso;

Visto in particolare l'art. 4, punto 1 e l'allegato I al D.M 30 luglio 2010 relativo alle procedure per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in applicazione dell'art 38 bis del regolamento (CE) 889/2008;

Ritenuto di dare prima applicazione alle disposizioni relative al DM 30 luglio 2010 relativamente alla produzione simultanea biologica e non biologica di animali di acquacoltura e al riconoscimento del periodo di conversione, di cui rispettivamente agli articoli 25 quater e 38 bis del regolamento (CE) 889/2008;

Visto l'art 5 del regolamento (CE) 889/2008 che consente l'utilizzo di prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento per proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie nell'ambito delle produzioni biologiche;

Considerato l'allegato II del regolamento (CE) 889/2008, che al punto 6 prevede che i composti designati come "rame, sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame" siano utilizzati nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro l'anno;

Considerato altresì che il suddetto allegato II prevede che, in deroga a quanto indicato nel punto precedente, gli Stati membri possano autorizzare il superamento in un dato anno del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei 5 anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg;

Visto il DM 27 novembre 2009, n. 18354, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici che all'art. 3, punto 4 stabilisce che le regioni possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) 889/2008;

Ritenuto necessario, ai fini del mantenimento dei livelli produttivi di avvalersi della possibilità prevista di adottare un regime di deroga previsto dal regolamento (CE) 889/2008 per l'utilizzo di prodotti del rame nelle colture perenni;

Ritenuto altresì opportuno applicare tale regime di deroga unicamente alla coltura della vite, in quanto nella Regione Toscana è, tra le colture previste nel provvedimento, la più interessata all'uso dei composti del rame e quella che trarrebbe maggiori benefici da una progressiva introduzione della riduzione dell'uso di composti del rame;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista la legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di prevedere che:

- a. le autorizzazioni ai sensi dell'art 3, punti 2.1 e 2.2 del D.M 30 luglio 2010 siano rilasciate, sulla base delle procedure previste dal medesimo articolo;
- b. il riconoscimento di cui all'art. 4, punto 1 e allegato I del D.M 30 luglio 2010 sia autorizzato, sulla base delle procedure previste dal medesimo articolo e allegato;

demandandone l'attuazione alla competente struttura della Giunta regionale, alla quale devono pervenire le richieste da parte dell'organismo di controllo;

2) di avvalersi della possibilità di introdurre il regime di deroga previsto dall'allegato II punto 6 del Reg. CE 889/2008 unicamente per la coltura della vite su tutto il territorio della Regione Toscana a partire dall'anno 2011;

3) di informare, entro un mese dalla data del presente atto, il MiPAAF sulla deroga concessa;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI